

**COMUNE DI ARENA PO
PROVINCIA DI PAVIA**

DECRETO N. 000011 del 04.12.2019

Oggetto: Nomina del componente del nucleo di valutazione costituito in forma monocratica.
--

IL SINDACO

Premesso che gli Enti locali devono individuare strumenti e metodologie adeguati a garantire le tipologie previste di controllo interno e di valutazione della gestione operativa dell'Ente, al fine di assicurare il monitoraggio permanente e la verifica costante della realizzazione degli obiettivi fissati, nonché la corretta, efficace, economica ed efficiente gestione delle risorse pubbliche, unitamente all'imparzialità e al buon andamento dell'azione amministrativa;

Richiamato il D.lgs. n.286/1999, il quale affida ai servizi di controllo interno o nuclei di valutazione il compito di verificare la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa;

Richiamata la disciplina di cui all'art. 14 del D.lgs. 150/2009, che prevede la costituzione di un organismo indipendente di valutazione (OIV), per ciascuna amministrazione, in sostituzione dei servizi di controllo interno, comunque denominati, di cui al D.lgs. 286/1999;

Visto l'art. 7 del D.Lgs. 150/2009 che prevede, al comma 2, lett. a, che la funzione di misurazione e valutazione delle performance sia svolta dagli Organismi indipendenti di valutazione della performance cui compete la misurazione e valutazione della performance di ciascuna struttura amministrativa nel suo complesso, nonché la proposta di valutazione annuale dei dirigenti di vertice;

Considerato che con deliberazione n.121/2010 la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle Amministrazioni pubbliche ha precisato che gli Enti locali hanno facoltà di scegliere di mantenere i nuclei di valutazione in luogo della costituzione dell'OIV;

Richiamata la delibera n.121/2010, con la quale, modificando il suo iniziale avviso, la Civit (oggi ANAC) ha confermato che "l'art.14 del d.lgs.150/2009 non trova applicazione ai Comuni (stante il mancato rinvio disposto dall'art. 16 c.2 del d.lgs. 150/2009) e pertanto la scelta di costituire o meno l'OIV rientra nella discrezionalità del singolo Comune";

Tenuto conto che la Civit (oggi ANAC) ha, con successive deliberazioni (tra le altre n.23/2012 e n.12/2013) confermato la facoltà e non l'obbligo, per gli Enti locali, di costituire l'OIV, in quanto, nella loro autonomia, essi possono affidare ad altri organi i compiti previsti dai principi di cui alle disposizioni del D.lgs. n.150/2009, indicate nell'art. 16 del d.lgs. 150/2009 citato;

Condiviso, dunque, il prevalente orientamento per cui l'art.14 sopra citato non costituisce per i Comuni norma imperativa in quanto per gli stessi è in vigore l'art. 147 del d.lgs. 267/2000 che, al comma 1, testualmente recita"Gli enti locali, nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, individuano strumenti e metodologie per garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Vista la deliberazione n.21/2012 della CIVIT in tema di organo competente alla nomina del Nucleo di Valutazione che individua nel Sindaco l'Organo deputato alla nomina cui trattasi;

Visto l'art. 36, comma 9, lett. g) del vigente Regolamento degli uffici e dei servizi a mente del quale *“Per ragioni di razionalizzazione e contenimento della spesa, il Nucleo è monocratico, costituito dal solo Segretario, ove in possesso dei requisiti di cui all'art. 37 comma 2 o da un solo esperto esterno. In alternativa, il Nucleo di valutazione può anche essere costituito dal Segretario, che lo presiede e da un solo esperto esterno..omissis..”*

Richiamati:

- il decreto n. 4 del 16 maggio 2018 con cui si stabiliva di costituire il Nucleo di valutazione in forma monocratica, nominando, quale unico componente il Segretario Comunale, Dott.ssa Salvina Venezia, titolare delle sede di segreteria convenzionata tra i Comuni di Inverno e Monteleone, Gerenzago, Portalbera ed Arena Po;
- il decreto n. 3 del 27.03.2019 che ha nominato il Segretario Comunale Supplente Dott.ssa D'Arpa Elisabetta, quale componente unica del nucleo di valutazione in forma monocratica, con tutte le competenze previste dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, in sostituzione del Segretario titolare, Dott.ssa Venezia Salvina, sino al termine del congedo obbligatorio per maternità "post partum" (12 maggio 2019);
- il decreto n.7 del 27 giugno 2019 che ha nominato il Segretario Comunale Supplente Dott.ssa D'Arpa Elisabetta, nata a Palermo il 13/03/1960, quale componente unica del nucleo di valutazione in forma monocratica, con tutte le competenze previste dal

COMUNE DI ARENA PO
PROVINCIA DI PAVIA

regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, in sostituzione del Segretario titolare, Dott.ssa Venezia Salvina, per il periodo dal 13 maggio 2019 al 13 novembre 2019.

Richiamato il decreto della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di Milano – Albo dei Segretari Comunali e Provinciali - Sezione Regionale Lombardia del 12 novembre 2019 n. 2019.2042, con il quale è stata autorizzata la supplenza alla Dott.ssa D'Arpa Elisabetta, presso la convenzione di segreteria tra i Comuni di Gerenzago (Ente capofila), Portalbera e Arena Po, come segue:

- Per il periodo dal 14.11.2019 al 31.12.2019 in sostituzione del Segretario titolare assente per congedo ordinario e partecipazione a corso di formazione professionale.

Visti :

- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 150/2009 e s.m.i.;

Tutto ciò premesso

DECRETA

1. Di nominare il Segretario Comunale Supplente Dott.ssa D'Arpa Elisabetta, nata a Palermo il 13/03/1960, quale componente unica del nucleo di valutazione in forma monocratica, con tutte le competenze previste dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, in sostituzione del Segretario titolare, Dott.ssa Venezia Salvina, per il periodo dal 14 novembre 2019 al 31 dicembre 2019;
2. di precisare che per il suddetto incarico non è dovuto alcun compenso aggiuntivo in favore del Segretario Comunale;
3. di comunicare il presente decreto agli interessati a cura dell'Ufficio competente;
4. di pubblicare il presente decreto sul sito istituzionale dell'Ente per 15 giorni consecutivi.

Arena Po, li 04.12.2019

IL SINDACO

Alessandro Belforti